

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 – Rideterminazione della dotazione organica – Piano occupazionale – Provvedimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTO l'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;

CONSIDERATO che la rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata da ultimo con deliberazione n. 72 del 12/05/2015, quindi entro un arco di tempo inferiore a 3 anni, come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 il cui comma 4 prevede che le variazioni della dotazione organica siano approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale e con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria pluriennale;

ATTESO che, parimenti, l'art. 3 co. 10 *bis* del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa del personale, come disciplinati dallo stesso art. 3 del D.L. 90/2014 debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'Ente;

DATO ATTO che è stata effettuata, giusta D.G.C. n. 188 assunta nella seduta odierna, la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica né condizioni di sovrannumero di personale né condizioni di eccedenza di personale. Si intende come mancanza delle condizioni di sovrannumero la mancanza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; si intende come mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte. La verifica della mancanza delle condizioni di eccedenza del personale è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 co. 557 della L. 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva;

RICHIAMATO a tale proposito l'art. 16 del D.L. 24/06/2016 n. 113 che al co. 1 abroga la disposizione di cui all'art. 1 co. 557 lett. a) della L. 296/2006 ovvero la "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile";

RICORDATO ancora che l'art. 1, comma n. 557 *quater* della legge 296/2006, per come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013, mentre l'art. 3 co. 5 del sopracitato D.L. 90/2014 stabilisce che gli enti locali sottoposti a patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) procedono ad assunzioni di personale tempo indeterminato nel limite di un contingente del personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80% negli anni 2016 e 2017 della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, elevato al 100% a decorrere dall'anno 2018;

RICORDATO, inoltre, che lo stesso D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 ha:

- abrogato l'art. 76 co. 7 del D.L. 25/06/2008 n. 112 conv. nella L. 133/2008 e modificato dalla L. 44/2012 in materia di divieto assunzionale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale nell'ipotesi di incidenza della spesa di personale pari o superiore a 50% delle spese correnti;
- modificato l'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 stabilendo che il limite previsto in detto articolo circa la spesa flessibile ovvero il 50% della spesa per il lavoro flessibile del 2009 non si applica nei confronti degli enti soggetti a patto di stabilità che siano in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1 co. 557 L. 296/2006;

CONSIDERATO che negli anni 2014 e 2015 questo ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 come da documentazione agli atti del servizio finanziario e che tale rispetto viene assicurato anche per l'anno 2016;

CONSIDERATO, inoltre, che l'ente ha rispettato negli anni 2014 e 2015 il patto di stabilità;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014 sul calcolo dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sez. Autonomie n. 28/2015 secondo la quale il riferimento al “triennio precedente” inserito nell'art. 4 co. 3 D.L. 78/2015 che ha integrato l'art. 3 co. 5 del D.L. 90/2014 è da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

RICORDATI, inoltre, i vincoli dettati dal'art. 1 comma 424 della legge n. 190/2014, cd Legge di stabilità 2015 che ha imposto agli enti locali di destinare la capacità assunzionale per il biennio 2015/2016 ai dipendenti collocati in soprannumero da parte delle Province e delle Città Metropolitane e che l'art. 1 co. 234 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che le modalità assunzionali ordinarie siano ripristinate una volta che nella regione sia stato ricollocato il personale degli enti di area vasta in eccedenza sulla base di un accertamento effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA, in proposito, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 42335 del 11/08/2015 che sancisce il ripristino, per alcune regioni, tra le quali il Piemonte, delle ordinarie facoltà assunzionali di personale previste dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016 ed a quelle anteriori al 2015;

RITENUTO di dover procedere in questa sede alla revisione della dotazione organica di questo Ente in conseguenza delle cessazioni verificatesi negli anni 2015 e 2016 ed alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019 tenuto conto dei principi e delle norme suindicate, ed alla definizione delle linee di pianificazione del programma di assunzione per il triennio di riferimento;

ATTESO che in materia di capacità assunzionale viene richiamato il principio dell'utilizzo dei cosiddetti resti assunzionali riconosciuto con la modifica dell'art. 5 del D.L. 90/2014 introdotta dal D.L. 78/2015 peraltro confermata nella sua validità dalle deliberazioni della Corte dei Conti Sez. Autonomie n.26 del 20/07/2015 e n.28 del 14/09/2015 secondo le quali “gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011/2013 e che il riferimento al triennio precedente di cui all'art. 4

co. 3 del D.L. 78/2015 che ha integrato l'art. 3 co. 5 del D.L. 90/2014 è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno il budget assunzionale di cui all'art. 3 co 5 *quater* del D.L. 90/2014 deve essere calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

DATO ATTO che condizione preliminare per poter programmare l'assunzione di personale è la verifica se l'ente non sia incorso in uno dei divieti che inibiscono la stipula di nuovi contratti di lavoro e che di seguito si riportano:

1. non aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
2. non aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2012 ovvero n.183 del 12.11.2011);
3. non aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. n.198/2006);
4. dall'anno 2014, non aver contenuto la spesa di personale entro il valore medio del triennio precedente (2011-2012-2013) art. 1, comma 557 *quater* L. n. 296/2006, così come modificato dall'art.3, c. 5 bis del D.L. n. 90/2014;
5. non aver rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 76, comma 4, D.L.n. 112/2008 e s.m.i.)

DATO ATTO che il Comune di Moretta:

1. non si trova in stato di dissesto finanziario ed in condizioni di deficitarietà strutturale di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;
2. ha rispettato il patto di stabilità per gli anni 2013/2014/2015 come da documentazione agli atti e che prevede di rispettare per l'anno 2016 il vincolo del cd. pareggio di bilancio;
3. ha rispettato, nel 2014 e 2015 il vincolo di riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 giusta documentazione agli atti del servizio finanziario e che tale rispetto viene assicurato anche per il 2016;

PRECISATO, inoltre, che questo Ente:

- ha approvato la rideterminazione della dotazione organica per il triennio 2016/2018 giusta deliberazione Giunta Comunale n. 188 del 23/12/2015 e la programmazione del fabbisogno del personale;
- con deliberazione della G.C. N. 25 del 09/03/2016 è stato approvato il piano delle performance 2016;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con deliberazioni di G.C. n. 42 del 30/03/2016;
- con deliberazione della G.C. n. 188 del 21/12/2016 è stato preso atto che il Comune non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;
- ha un rapporto tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e la popolazione residente nel Comune, alla data del 31/12/2014 (4166), pari a 1/219 contro la media nazionale per i Comuni della stessa dimensione di 1/143 (D.M. 24/7/2014);

ATTESO che in questo Comune si sono registrate dal 2007 al 2014 n. 3 cessazioni e n. 1 mobilità interna dal Servizio Casa di Riposo al Servizio di Polizia Municipale. Nell'anno 2015 sono state registrate n. 2 cessazioni di cui n. 1 ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L. 101/2013 convertito nella Legge 135/2012 (prepensionamento). Nell'anno 2016, infine, sono state registrate n. 2 cessazioni, entrambe ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L. 101/2013 convertito nella Legge 125/2013 e dell'art. 2 co. 11 lett. a) del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012 (prepensionamenti);

RICORDATO, ancora, che con decorrenza 01.10.2013 venne attuata la procedura di distacco temporaneo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 di n. 6 dipendenti della Casa di Riposo a gestione comunale presso la Società Cooperativa Sociale Onlus appaltatrice dei servizi socio assistenziali presso la struttura, giusta DGC n. 109 del 24.07.2013 e che ad oggi per n. 3 di essi è stata attuata la procedura di prepensionamento mentre n. 1 dipendente è stato collocato in quiescenza alla luce delle ordinarie disposizioni normative in materia;

RILEVATO che per quanto concerne il triennio 2017/2019 la situazione inerente le cessazioni previste è la seguente:

Anno 2017: n. 1 cessazione categoria B – Posizione Economica B6 – Profilo professionale: operatore generico c/o Casa di Riposo Comunale

Anno 2018: non sono previste cessazioni

Anno 2019: previste n. 2 cessazioni categoria D – n. 1 Posizione Economica D6 Profilo professionale: Istruttore direttivo Area Tecnica – n. 1 Posizione Economica D4 Profilo professionale: Istruttore direttivo Area Amministrativa

VALUTATO che le necessità di personale dell'ente sono prioritariamente relative alla seguente professionalità:

- 1) Istruttore Area finanziaria Cat. C, in considerazione della mole di lavoro e di incombenze che fanno capo al Servizio Finanziario e ai Tributi e della necessità di destinare stabilmente n. 1 unità di personale al settore tributi, allo scopo di meglio sviluppare la politica fiscale dell'Ente potenziando i controlli nell'intento di una più equa redistribuzione dei tributi;
- 2) Istruttore part-time 50% (geometra) al Servizio Tecnico quale supporto per l'attività gestionale;

il tutto sempre nel rispetto delle politiche assunzionali dell'amministrazione tendenti ad assicurare il contenimento della spesa del personale attraverso la contrazione del numero dei dipendenti, la razionalizzazione delle strutture organizzative e l'implementazione di strutture informatiche;

ATTESO che è stato verificato il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo profilo professionale approvate dopo il giorno 1° gennaio 2007;

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1.4.1999 in tema di relazioni sindacali;

DATO atto che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro;

ATTESO, in proposito, che:

- a) il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato relative all'anno 2016 è fissato dall'art. 9 co. 28 del D.L. 78/2010 che dopo le modifiche apportate dal D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014,

stabilisce che gli enti in regola con le spese di personale possono destinare a tali assunzioni una somma pari alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

b) l'art. 11 co. 4 *bis* del D.L. 24/06/2014 n. 90 introdotto in fase di conversione della L. 11/08/2014 n. 114 ha inserito il settimo periodo all'art. suindicato secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo comunque che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

c) l'ultimo periodo del co. 28 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 stabilisce che "Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009";

d) in proposito la Corte dei Conti – Sez. Lombardia – con deliberazione n. 29/2012 ha ritenuto possibile, nell'ipotesi in cui anche il valore del triennio fosse pari a zero, individuare un nuovo parametro "da adesso in poi" per far fronte alla necessità di garantire i servizi essenziali per l'Ente;

e) l'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale;

CONSIDERATO che la spesa sostenuta da questo Ente, con le medesime finalità, nell'anno 2009 è di € 4.288,43;

DATO ATTO che alla programmazione delle assunzioni flessibili si provvederà con uno specifico atto anche in considerazione dell'esiguo limite di riferimento;

RITENUTO di dover procedere in questa sede:

1) ad una rideterminazione della dotazione organica di questo Comune alla luce di provvedimenti assunti nell'ultimo triennio come risulta dal prospetto allegato al presente atto sotto la lettera "A";

DATO ATTO che verrà acquisito il parere dell'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della L. 448/2001;

ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale e sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio 2017-2019 ed il Piano occupazionale dell'Ente, secondo gli allegati, unito al presente provvedimento sotto le lettere "A" e "C" parti integranti e sostanziali.
- 2) Di approvare la revisione della dotazione organica di questo Ente come risulta dall'allegato "B", anch'esso parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale e della specifica normativa potrà essere attivato, nel triennio di riferimento, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi.

- 4) Di riservarsi la possibilità di modificare ed/o integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto qualora dovessero verificarsi esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento sia in termini di esigenze assunzionali sia in termini di mutamenti dei vincoli di spesa.
- 5) Di inviare copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti per gli adempimenti di competenza;
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. Territoriali per opportuna informazione.

DOPODICHE' i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti consequenziali.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – 2017/2019

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2017

L'Amministrazione, ha ravvisato la necessità di implementare il personale dell'Area Finanziaria e Tributi con riferimento alla seguente professionalità: Istruttore Area Finanziaria Cat. C, programmando n. 1 assunzione nel periodo di riferimento con le modalità indicate nel Piano occupazionale di cui all'allegato "C" al presente provvedimento.

ANNO 2018

Per l'anno 2018 è in programmazione l'implementazione del personale del Servizio Tecnico con riferimento alla seguente professionalità: Istruttore Area Tecnica Cat. C mediante l'assunzione di n. 1 unità a tempo parziale (50%) con le modalità di cui all'allegato "C" al presente provvedimento.

RIDETERMINAZIONE DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

Area di attività	Servizio	Categoria	Posizione economica	Posti coperti	Posti vacanti
Amministrativa	Segreteria	D	D4	1	
		C	C5	1	
Amministrativa	Demografico	D	D2	1	
		C	C5	1	
		C			
Contabile	Ragioneria	D	D4	1	
		C	C4	1	
		C			1
Tecnica Attività Pubblica e Privata	Tecnico	D	D6	1	
		D	D2	1	
		D	D2	1	
		C			1
Tecnica	Manutenzione	B	B6	1	
		B	B6		1
		B			1
Casa di Riposo	Casa di Riposo	C			1
		B	B6	2	1
		B			1
		A	A4	1 (a)	1
Casa di Riposo	Segreteria	D	D5	1	
Vigilanza	Vigili	D	D2PS	1	
		C	C3PS	1	
		C	C3PS	1	
		C			1
TOTALI				17	9

- a) Posto attualmente coperto part-time al 50% con mansioni parzialmente alle dipendenze dell'Area Tecnica e parzialmente dell'Area Casa di Riposo

PIANO OCCUPAZIONALE 2017-2019

ANNO 2017

Cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento					Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro Impiego	Legge n.68/1999	Progres. Vert.	Procedu ra di mobilità	
C	Istruttore	Finanziario	FT					X	3 MESI

ANNO 2018

Cat.	Profilo professionale vacante	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento					Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro Impiego	Legge n.68/1999	Progres. Vert.	Procedu ra di mobilità	
c	Istruttore	Tecnico	PT					X	12 MESI

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : Banchio Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:

F.to: Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 16 GEN. 2017 al 31 GEN. 2017 come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

è stata comunicata, con lettera in data 16 GEN. 2017 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Moretta, 16 GEN. 2017

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
F.to: Mariagrazia Manfredi

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Moretta 16 GEN. 2017

Il Segretario Comunale



